

Codice A18170

D.D. 2 aprile 2015, n. 808

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione alla Citta' Metropolitana di Torino per la realizzazione di interventi selvicolturali in deroga all'art. 30.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 2 "Applicazione del regolamento agli interventi selvicolturali e deroghe" e l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA la DD n. 497 del 03/03/2015 con cui si autorizza la realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 24112 (prot. n° 5973/A18170 del 04/02/2015) e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Piossasco — Parco Monte San Giorgio - località San Valeriano, foglio 14 particella 2 e foglio 15 particelle 59,60,61,110,147,150,236 per una superficie totale pari a 17,84 ettari;

VISTA la nota prot. n. 18608/A18170 del 01/04/2015 con cui la Città Metropolitana di Torino - a firma di Guido Bovo, responsabile del Servizio pianificazione e gestione rete ecologica e aree protette, vigilanza ambientale (Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino)- in qualità di gestore del Parco Monte San Giorgio nel Comune di Piossasco, chiede l'autorizzazione alla deroga dell'obbligo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera g);

CONSIDERATO che la suddetta Città Metropolitana di Torino, Ente gestore dell'area protetta, segnala che, alla luce dei sopralluoghi e delle valutazioni condotte in sito, si ritiene che il protrarsi delle operazioni necessarie alla conclusione dei lavori nel periodo di sospensione previsto dal regolamento forestale non costituisca fonte di disturbo per l'avifauna, in quanto gli interventi di abbattimento risultano pressochè ultimati, restando da completare essenzialmente le operazioni di esbosco;

RITENUTO, sulla base della precedente considerazione, di autorizzare la deroga all'obbligo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera g) fino al 15 maggio 2015 per le operazioni di abbattimento e fino al 15 giugno 2015 per le operazioni di esbosco;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, la richiedente Città Metropolitana di Torino – Servizio pianificazione e gestione rete ecologica e aree protette, vigilanza ambientale (Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino) a derogare all'obbligo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 30, comma 2, lettera g) del Regolamento forestale fino al 15 maggio 2015 per le operazioni di abbattimento e fino al 15 giugno 2015 per le operazioni di esbosco.

La deroga è riferita esclusivamente alla realizzazione degli interventi selvicolturali autorizzati con DD n. 497 del 03/03/2015.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini